

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/741 della Commissione, del 5 aprile 2023, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxamil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 98 dell'11 aprile 2023)*

Pagina 2, considerando 17:

*anziché:* «Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti oxamil, tale periodo dovrebbe scadere entro il 30 settembre 2023.»

*leggasi:* «Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti oxamil, tale periodo dovrebbe scadere entro il 1° novembre 2023.»

Pagina 3, articolo 3:

*anziché:* «Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil entro il 30 giugno 2023.»

*leggasi:* «Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil entro il 1° agosto 2023.»

Pagina 3, articolo 4:

*anziché:* «L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 30 settembre 2023.»

*leggasi:* «L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 1° novembre 2023.»

---